



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA – TERRA DEI FUOCHI



**SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), PRESSO PIATTAFORMA/IMPIANTO AUTORIZZATO AD OPERAZIONI DI RECUPERO R13 E TRASFERENZA PRESSO IMPIANTI FINALI**

**CIG: 91140732F8**

## PROGETTO DEL SERVIZIO

**Elaborato N.:**

**E.4**

**Titolo:**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ING. VINCENZO BRASIELLO**

## **INDICE**

- ART. 1 - PREMESSA**
- ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO ED ULTERIORI AFFIDAMENTI**
- ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO**
- ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI DELL'APPALTATORE**
- ART. 6 - REQUISITI IMPIANTO DI RECUPERO O PIATTAFORMA DI TRASFERENZA**
- ART. 7 - ACCETTAZIONE DEL CARICO PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO O PIATTAFORMA**
- ART. 8 - ORARIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO O PIATTAFORMA**
- ART. 9 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITÀ**
- ART. 10 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**
- ART. 11 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**
- ART. 12 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA**
- ART. 13 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**
- ART. 14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- ART. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**
- ART. 16 - TRACCIABILITÀ**
- ART. 17 - CAUZIONE PROVVISORIA**
- ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA**
- ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO**
- ART. 20 - CESSIONE CONTRATTO E SUBAPPALTO**
- ART. 21 - CESSIONI DI CREDITO**
- ART. 22 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO**
- ART. 23 - REVISIONE DEI PREZZI**
- ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 25 - SICUREZZA SUL LAVORO E D.U.V.R.I.**
- ART. 26 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**
- ART. 27 - VIGILANZA E CONTROLLO**
- ART. 28 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI**
- ART. 29 - PENALITÀ**
- ART. 30 - SEDI E RECAPITI**
- ART. 31 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
- ART. 32 - CONTROVERSIE**
- ART. 33 - OSSERVANZA DI LEGGI – DECRETI – ORDINANZE**
- ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI**
- ART. 35 - APPROVAZIONE DI CLAUSOLE**
- ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 37 - INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY**

## ART.1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale di Appalto definisce il complesso delle condizioni contrattuali inerenti l'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto.

## ART.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Giugliano in Campania del servizio di conferimento dei Rifiuti elencati nella tabella seguente, derivanti dalla raccolta differenziata nel Comune di Giugliano in Campania, raccolti e trasportati, dalla ditta che gestisce in convenzione il servizio di igiene urbana, presso piattaforma/ impianto autorizzato ad operazioni di recupero **R13** ( messa in riserva dei rifiuti conferiti per successive operazioni di recupero) con successiva trasferta presso impianti finali.

Di seguito è riportato la stima della quantità di rifiuto da conferire su base annuale.

N°	TIPOLOGIA RIFIUTO	COD.CER	QUANTITA' STIMATA ANNUA IN TONN.
1	RIFIUTI BIODEGRADABILI ( SFALCI )	20.02.01	1.200,00
2	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE	20.03.03	800,00
3	MEDICINALI	20.01.32	4,00
4	BATTERIE ED ACCUMULATORI	20.01.34	0,60
5	RIFIUTI ATTIVITÀ COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	17.09.04	250,00
6	PRODOTTI TESSILI ( MATERASSI )	20.01.11	100,00
7	TONER PER STAMPA ESAURITI	08.03.18	3,00
8	PNEUMATICI FUORI USO	16 01 03	3,00
9	MISCELE BITUMINOSE	17 03 02	10,00

Il quantitativo di rifiuti indicati sono stimati e non vincolanti, per il loro mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta.

Per quanto sopra esposto, l'operatore economico partecipante deve comprovare di avere la disponibilità di un impianto di recupero o piattaforma di trasferta in possesso dei requisiti per la ricezione e lo stoccaggio, di una quantità annua superiore a quella sopra riportata.

Il Comune di Giugliano in Campania si riserva e l'appaltatore aggiudicatario si obbliga espressamente ad accettare, nel corso della durata del Contratto, di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;

## ART.3 - DURATA DELL'APPALTO E PROROGA TECNICA

La durata dell'appalto è stabilita in **dodici mesi (12 mesi)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata, per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 con redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio.

In tal caso la durata prevista di mesi dodici si intende decorrente dalla data di consegna/inizio del servizio.

Il servizio, nel caso sia attivato in pendenza della stipulazione del contratto, deve avere immediato inizio e l'Appaltatore per il suo svolgimento si dovrà attenere alle indicazioni fornite dal DEC.

All'avvio dell'esecuzione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore, apposito verbale. Da tale data decorrono i 12 mesi predetti.

Ai sensi dello stesso comma 8, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi centottanta giorni.

Se la stipulazione del contratto non avverrà nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

È vietato il rinnovo tacito.

Il Comune di Giugliano in **Campania si riserva e l'appaltatore aggiudicatario**, si obbliga espressamente ad accettare, **ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di prorogare la durata del**

**Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli e comunque, per un periodo non superiore a mesi 6 ( sei );**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l'appaltatore possa pretendere o chiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui sarà data piena attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14, ed in particolare sarà operativo il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti individuato dall'Ente d'Ambito all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale o di ciascun Sub Ambito Distrettuale. Resta salva la facoltà dell'EdA dell'ATO di subentrare al Comune per la prosecuzione del Contratto.

La condizione di cui innanzi è considerata causa di forza maggiore per l'impossibilità definitiva e totale sopravvenuta alla prosecuzione dell'obbligazione ai sensi degli artt. 1256 (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea), 1463 (impossibilità totale) e 1672 (impossibilità di esecuzione dell'opera) del C.C. in deroga agli articoli 1223 (risarcimento del danno) e 1671 (recesso unilaterale dal contratto) del C.C. L'Appaltatore affidatario del servizio non potrà accampare alcuna pretesa di risarcimento del danno emergente o lucro cessante e, pertanto, non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro o soddisfacimento di altra richiesta. Allo stesso saranno riconosciuti di diritto i soli compensi relativi alla parte di servizio già resa o in corso di esecuzione alla data del subentro del nuovo gestore del servizio.

#### **ART.4 - AMMONTARE DELL' APPALTO**

L'importo complessivo a base di gara del servizio in oggetto ammonta ad € 360.470,00 di cui € 10.814,10 pari al 3% dell'importo a base d'asta, per oneri della sicurezza, *intrinseci al prezzo*, oltre IVA 10%, comprensivi di Euro 52.516,14 (14,57% ) per costi della manodopera ( art.23 comma 16 D.Lgs 50/16 ).

Il suddetto importo è stato determinato sulla base delle quantità stimate dei rifiuti da conferire e dei relativi prezzi unitari, come esplicitato nella tabella seguente:

N°	TIPOLOGIA RIFIUTO	CER	QUANTITA' STIMATA ANNUA TONN.	PREZZI UNITARI STIMATO ( €/Tonn )	IMPORTO STIMATO ( € )
1	RIFIUTI BIODEGRADABILI ( SFALCI )	20.02.01	1.200,00	100,00	120.000,00
2	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE	20.03.03	800,00	200,00	160.000,00
3	MEDICINALI	20.01.32	4,00	1.200,00	4.800,00
4	BATTERIE ED ACCUMULATORI	20.01.34	0,60	1.200,00	720,00
5	RIFIUTI ATTIVITÀ COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	17.09.04	250,00	35,00	8.750,00
6	PRODOTTI TESSILI ( MATERASSI )	20.01.11	100,00	500,00	50.000,00
7	TONER PER STAMPA ESAURITI	08.03.18	3,00	1.200,00	3.600,00
8	PNEUMATICI FUORI USO	16 01 03	3,00	200,00	600,00
9	MISCELE BITUMINOSE	17 03 02	10,00	1.200,00	12.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>					<b>360.470,00</b>

La quantità stimata è suscettibile di variazione in incremento o di riduzione del 20% in funzione della raccolta differenziata; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante. In ogni caso il corrispettivo si calcola a misura, fermo il totale. Se si supera il totale si applica la normativa vigente.

Nel predetto importo sono comprese tutte le spese che l'O.E. sosterrà per il servizio in conformità alla normativa vigente.

L'importo degli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi di interferenza, sono pari a zero per assenza di situazioni di interferenza, essendo la prestazione da eseguirsi al di fuori dei locali della Stazione Appaltante. Tale circostanza esonera la S.A. anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I., secondo i criteri fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Determina n. 3 del 5 marzo 2008).

Il servizio e le prestazioni affidate **saranno pagate a misura** in base alle prescrizioni del presente Capitolato, con l'applicazione del prezzo unitario indicato nella tabella sopra riportata al netto del ribasso offerto, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario.

## **ART.5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

Il servizio sarà erogato secondo la seguente modalità:

**1. pesatura automezzo in ingresso** della piattaforma e **presa in carico dei rifiuti** provenienti direttamente dalla raccolta differenziata sul territorio, trasportati e conferiti all'impianto proposto in sede di gara dalla ditta affidataria del servizio di igiene urbana per conto e a spese del Comune, con qualsiasi tipologia di automezzo idoneo allo scopo debitamente autorizzato.

La pesatura deve avvenire mediante una bilancia certificata a servizio dell'impianto e la determinazione delle quantità conferite deve avvenire con il metodo della doppia pesata, da eseguirsi presso l'impianto in ingresso ( acquisizione peso lordo ) e in uscita (acquisizione tara automezzo ) e quindi con la determinazione del peso netto dei rifiuti scaricati, da riportare sui singoli documenti di trasporto Fir ;

**2. messa in riserva del rifiuto conferito**, dopo la pesatura, i mezzi che conferiscono i suddetti rifiuti verranno avviati presso il piazzale esterno e i rifiuti trasportati saranno depositati nelle idonee aree di stoccaggio senza subire pretrattamento.

**3. pesatura automezzo vuoto in uscita**

Sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri gestionali per rendere, a perfetta regola d'arte il servizio di conferimento, in particolare:

- tutti gli oneri inerenti l'esecuzione del contratto ed in generale tutti quelli relativi al puntuale, regolare ed efficiente espletamento del servizio;
- l'Appaltatore si impegna anche ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore e nella località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi;
- l'adozione, nell'espletamento del servizio, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- la responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'Operatore Economico, restando sollevata l'Amministrazione Comunale, nonché il personale addetto alla sorveglianza ed al controllo;
- il rispetto di tutte le disposizioni emanate durante l'appalto dalle autorità competenti (Leggi, Decreti, Regolamento Comunale di gestione rifiuti, ordinanze, ecc.).
- gli oneri assicurativi, previdenziali, contributivi in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa;
- polizza R.C.T./RCO;
- l'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

È obbligo dell'appaltatore provvedere, successivamente alla stipula del contratto e prima dell'avvio del servizio:

**a. effettuare gratuitamente un'analisi merceologica dei rifiuti conferiti;**

**b. comunicazione nominativo del Responsabile Tecnico del Contratto sempre reperibile, con la funzione di interlocutore verso il Direttore di Esecuzione del Contratto;**

**c. presentazione dell'attestazione/certificazione di verifica periodica pesa (bollatura metrica) con esito positivo o conforme, rilasciata dalla CCIAA o laboratori accreditati dalla CCIAA, in corso di validità, e conformemente al D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e ss.mm.ii. - D.M. n. 93/2017 e ss.mm.ii. - ed alla normativa vigente in materia;**

È obbligo dell'appaltatore, provvedere alla trasmissione, entro il mese successivo al conferimento, di una rendicontazione mensile dei rifiuti conferiti all'impianto/piattaforma. La suddetta rendicontazione dovrà riportare i seguenti dati :

- estremi dei FIR utilizzati per il trasporto dei rifiuti da parte della Ditta di igiene urbana;
- quantitativo di rifiuto conferito dalla Ditta di igiene urbana;
- nominativo dell'impianto di recupero;
- estremi dei FIR utilizzati per il trasporto dalla piattaforma all'impianto di recupero;
- quantitativo di rifiuto conferito all'impianto di recupero

- certificazione provante l'effettivo avvio a recupero

Alla stessa dovranno essere allegati le copie dei Fir redatti dalla ditta di igiene urbana con i relativi cartellini di pesa, ove risultino anche la data e l'ora delle pesate.

## **ART.6 - REQUISITI IMPIANTO DI RECUPERO O PIATTAFORMA DI TRASFERENZA**

La piattaforma/impianto, da indicare nell'offerta deve essere, regolarmente autorizzato ai sensi della vigente normativa ambientale per operazioni di messa in riserva R13 ( Allegato C parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 ) con una delle seguenti procedure :

- ordinaria ai sensi dell'art. 208-210 del D.Lgs. 152/2006 ;
- semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006,
- autorizzazione unica ambientale ( AUA ) ai sensi del DPR 59/13
- autorizzazione integrata ambientale ( AIA ) ai sensi dall'art.213 D.Lgs. 152/2006:

per una capacità ricettiva autorizzata stoccabile e movimentabile annuale maggiore di quella oggetto di appalto.

L' impianto / piattaforma deve essere attrezzato con impianto di pesa e la logistica e le dimensioni della struttura devono essere adeguate a garantire il ricevimento delle quantità previste, mantenendo un agevole flusso degli autocarri in ingresso ed in uscita senza interferenze e senza che si determinino lungaggini nelle attività di conferimento dei rifiuti.

La pesa dell'impianto deve essere sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità, con esito positivo o conforme, rilasciata dalla CCIAA o laboratori accreditati dalla CCIAA, e conformemente al D.M. D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e ss.mm.ii. - D.M. n. 93/2017 e ss.mm.ii. ed alla normativa vigente in materia.

La Stazione appaltante si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica dello stesso, nonché di disporre verifiche ed ispezioni, anche per il tramite dei competenti organi istituzionali.

L'impianto deve essere dotato di attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento delle frazioni tramite automezzi compattatori di qualsiasi dimensione, automezzi attrezzati con vasche, con cassoni scarrabili, con press-container, con piani mobili, etc.;

Nel periodo di valenza contrattuale l'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'aggiudicatario e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Ente, al fine di economizzare i costi di trasporto ed in ossequio alla direttiva 2006/12, ha stabilito che potranno partecipare alla procedura di affidamento, gli Operatori Economici che dimostrino che l'ubicazione della piattaforma di conferimento e/o impianto di recupero, da indicare in sede di partecipazione, sia compresa nella distanza massimo di 140 Km complessivi, intesa come andata e ritorno dalla sede comunale ubicata in Corso Campano,200, da calcolare secondo lo stradario telematico (sito <https://maps.google.com/>) e servito da strade principali.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore.

Se per qualsiasi motivo e ragione ( tecniche-logistico-impiantistiche e/o eventi straordinari e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell'impianto-offerta, l'appaltatore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione via p.e.c. ed avviso telefonico al Comune, unitamente al gestore del servizio di raccolta, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, le tempistiche previste di riapertura dell'attività, la sede dell'impianto alternativo ove conferire, allegando documentazione relativa all'accaduto, restando a carico dell'appaltatore ogni eventuale onere ulteriore rispetto a quelli previsti nel Contratto di Appalto sottoscritto.

In tal caso, l'appaltatore è obbligato a mettere a disposizione un impianto alternativo o di riserva ubicato ad una distanza massima di 140 Km complessivi, intesa come andata e ritorno dalla sede comunale ubicata in Corso Campano, 200, da calcolare secondo lo stradario telematico (sito <https://maps.google.com/>) e servito da strade principali, autorizzato e abilitato al conferimento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07), con idonea capacità autorizzata stoccabile e movimentabile, eventualmente di titolarità propria o di terzi, fermo restando il possesso dei requisiti generali e morali di cui all'art 80 del codice, e dei requisiti di idoneità professionale, autocertificati mediante la presentazione del DGUE.

La temporanea impossibilità a conferire i rifiuti presso impianti autorizzati, in ogni caso, non dovrà compromettere lo svolgimento del servizio: a tal fine l'appaltatore, dovrà provvedere a proprie cura e spese allo stoccaggio provvisorio in attesa del conferimento finale, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Analogamente, anche l'impianto di riserva, localizzato in Regione Campania, dovrà assicurare un orario di apertura e dovrà garantire le medesime prestazioni indicate nel C.S.A.

In caso di utilizzo di impianto alternativo l'aggiudicatario in uno alla comunicazione dovrà trasmettere al Comune la seguente documentazione:

- a) il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto alternativo;
- b) la convenzione stipulata tra l'appaltatore ed il gestore dell'impianto alternativo, dalla quale risulti



l'effettiva possibilità per l'appaltatore di avvalersi di tali impianti.  
L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianto alternativo a quello dell'appaltatore non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.  
I rapporti economici intercorrono esclusivamente tra l'appaltatore e l'impianto alternativo, con obbligo a carico dell'Ente del pagamento esclusivamente a favore dell'appaltatore, il quale rilascerà quietanza dell'avvenuto versamento all'impianto alternativo ed all'Ente.  
Nell'eventualità che l'Appaltatore non consente al Comune di conferire i rifiuti in un altro impianto alternativo di riserva autorizzato e abilitato alle attività di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, del codice di cui all'oggetto, eventualmente di titolarità propria o di terzi, oppure si trovi nella condizione di sospensione o perdita dell'autorizzazione e dell'abilitazione per la tipologia e/o per la quantità del rifiuto in oggetto per il proprio impianto-offerta nel corso dell'appalto, il Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (rappresentando tale inadempimento clausola risolutiva espressa) con incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ed attivazione esecuzione in danno dell'appaltatore dei maggiori costi sostenuti presso il nuovo impianto di conferimento, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che nulla sia più dovuto all'appaltatore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive mediante propri tecnici presso l'impianto/gli impianti dell'Appaltatore, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto al fine di adempiere agli obblighi imposti nella fase esecutiva dal Dlgs n. 50/2016.

L'inadempimento al presente articolo costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali e clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

## **ART. 7 - ACCETTAZIONE DEL CARICO PRESSO PIATTAFORMA/IMPIANTO AUTORIZZATO**

I rifiuti oggetto di appalto, saranno trasportati e conferiti della ditta affidataria del servizio di igiene urbana, all'impianto proposto in sede di gara con qualsiasi tipologia di automezzo idoneo allo scopo debitamente autorizzato, secondo il calendario di raccolta della R.D..

Le operazioni di accettazione, pesatura e scarico di tutti i trasporti effettuati dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana presso l'impianto di recupero o piattaforma devono avvenire con tempi di completamento delle attività di massimo 30 minuti.

Le specifiche di accettazione del carico da parte dell'impianto o piattaforma autorizzata, per quanto riguarda le impurità presenti nel carico ( frazione estranea ) non potranno essere più severe di quelle stabilite dalla normativa vigente, e dovranno essere improntate alla massima tolleranza in considerazione della complessità delle operazioni di selezione all'origine e durante la raccolta presso le utenze.

Pertanto anche in caso di presenza di frazioni estranee superiori al 10 % o in caso di non conformità del rifiuto o non conformità del conferimento per qualsiasi ragione o motivo, quantunque legittimo, data la natura di servizio pubblico essenziale che non può essere né sospeso né abbandonato, l'appaltatore è obbligato, ad insindacabile giudizio dell'Ente, all'accettazione del conferimento.

I tempi eccedenti le mere attività di conferimento saranno oggetto di penalità a carico della ditta, sulla quale inoltre graverà l'addebito degli oneri connessi alle prestazioni eccedenti le ore lavorative ordinarie del personale del soggetto gestore del servizio di igiene urbana fermo presso l'impianto.

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da idonei documenti per il trasporto rifiuti FIR ( formulario di identificazione del rifiuto ), come previsti dalla vigente normativa, compilati in ogni loro parte e firmati dal personale facente parte dell'Ufficio del DEC del servizio di igiene urbana per conto del Comune di Giugliano in Campania in qualità di produttore del rifiuto, dal trasportatore e controfirmati, all'atto del conferimento, dall'impianto di destinazione.

Come già d'obbligo resta in capo al soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani consegnare al Comune/produttore la copia attestante l'avvenuto conferimento, con allegato scontrino di pesa;

Resta salva la facoltà, qualora ciò non accadesse, del Comune/produttore di fare richiesta in tal senso all'impianto di destinazione che si obbliga a trasmettere copia entro e non oltre 24 ore dalla richiesta.

Le operazioni di sistemazione del rifiuto all'interno dell'impianto sono esclusiva responsabilità della ditta.

Non è consentita alcuna prestazione del personale del soggetto gestore del servizio di igiene urbana al di fuori di quelle inerenti alla conduzione degli automezzi.

## **ART.8 - ORARIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO O PIATTAFORMA**

L' impianto / piattaforma deve assicurare il seguente orario di apertura con possibilità di conferimento:

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00, ivi compreso i giorni festivi e pre-festivi infrasettimanali ( se necessario, quali ad esempio il 31 dicembre – 01 gennaio, 05 - 06 gennaio, 24 – 25 aprile, 30 aprile e 1 maggio, 1 – 2 giugno, il 14 – 15 agosto, 31 ottobre - 1 novembre, 07 - 08 dicembre, 24 - 25 – 26 dicembre, etc.
- il Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00, ivi compreso i giorni festivi.

L'aggiudicatario è edotto e consapevole, che dall'inizio dell'esecuzione del presente appalto, provvederà ad organizzare i propri flussi giornalieri di rifiuti in entrata ed uscita, come prescritto dalle autorizzazioni regionali di gestione dell'impianto, tenendo in debita considerazione i possibili conferimenti giornalieri del Comune di Giugliano in Campania.

Qualsiasi modifica di carattere straordinario e momentaneo dell'orario di apertura dell'impianto dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune di Giugliano in Campania ed al gestore del servizio di raccolta, con almeno 12 ore di anticipo.

## **ART.9 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITÀ**

Il servizio oggetto dell'appalto, come contemplato nel presente capitolato prestazionale, è da considerare ad ogni effetto **servizio pubblico essenziale** e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D. Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme che regolano l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia o intervenute, sia a livello nazionale che regionale, nel corso di validità contrattuale.

## **ART.10 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione **secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016, da formularsi mediante **l'applicazione di un'unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi unitari indicato all'art. 4 per tutti i codici CER e quindi sull'importo presunto degli stessi** ( espresso in cifra e lettera ).

L'aggiudicazione del singolo lotto sarà effettuata a favore della ditta che avrà offerto la percentuale più alta di ribasso, con valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, con l'esclusione delle offerte in aumento, trattandosi di servizi con procedure standardizzate per le quali non sono richieste prestazioni che possano differenziarsi tra i vari operatori economici, le cui condizioni sono definite dal mercato. Tale fattispecie configura un servizio che presenta "caratteristiche standardizzate".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Mentre l'offerente resta impegnato, per effetto della presentazione della stessa offerta, il Comune non assume verso questi nessun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti l'affidamento in questione e ad essi necessari o dipendenti, avranno conseguito la piena efficacia giuridica. Per il servizio oggetto del presente capitolato, non è previsto il subappalto.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta i **propri costi della manodopera** ( espressi in euro per singola tonnellata ) e **gli oneri aziendali** ( espressi in euro per singola tonnellata ) concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, indeterminate, condizionate, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'appalto.

In caso di discordanza fra lo sconto percentuale unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924 e ss.mm.ii..

## **ART.11 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte del soggetto Aggiudicatario, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire circa la convenienza di assumere lo stesso sulla base del ribasso offerto.

Il ribasso si intende offerto dall'Aggiudicatario sulla scorta delle proprie convenienze ed a seguito dei propri calcoli economici e, pertanto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto sono regolati dai principi generali in materia di gara d'appalto, dalle norme del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dal testo vigente del Regolamento di



attuazione di cui al D.P.R.207/2010, dalla Legge Regionale n. 3/2007 e s.m.i., dal Regolamento n. 7/2010 di attuazione della legge Regionale n. 3/07 (approvato con DPGR n.58 del 24/03/10) dai regolamenti comunali e dalle normative di settore, nonché dai R.D. 2440/23 e 827/24 in quanto applicabili, dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale di appalto, e in tutta la documentazione di gara.

## **ART. 12 – REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA**

**I requisiti dei partecipanti alla gara sono quelli previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e gli stessi sono indicati nel disciplinare di gara.** I partecipanti inoltre devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

**a) disponibilità di impianto con autorizzazione regionale al riciclaggio/recupero ( cod.R3 ) e/o recupero/stoccaggio ( cod. R13 ) delle tipologie di rifiuto oggetto di gara.**

**b) iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).**

**c) certificazione ISO 9001 – ISO 14001** in corso di validità e per lo specifico settore oggetto dell'appalto;

## **ART13 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**

Ai sensi dell'art.101 del D. Lgs n. 50/16 e dell'art.16 e seguenti del D.M. n. 49 del 07.03.18, la Stazione Appaltante affiderà l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto che provvederà a:

- a) verificare che il servizio oggetto di appalto venga eseguito a regola d'arte e comunque in conformità a quanto previsto nei documenti di gara, con particolare riguardo al Disciplinare, al Contratto e all'Offerta;
- b) al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile dell'esecuzione del servizio oggetto di appalto;
- c) impartire prescrizioni in ordine alla corretta esecuzione del servizio, a cui il Contraente deve attenersi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, si avvarrà di personale operativo della Stazione Appaltante.

Al termine del periodo contrattuale, a seguito di comunicazione, il Direttore dell'Esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, emette il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Entro venti giorni dall'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni saranno avviate le procedure di verifica di conformità a cura del Direttore dell'Esecuzione.

La verifica di conformità dovrà essere completata entro sessanta giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Ogni onere nascente dalla verifica di conformità è a carico dell'appaltatore.

## **ART.14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Per l'esecuzione del servizio di cui all'art. 2 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo a rendicontazione del materiale conferito, con le modalità di cui all'art.5, sulla scorta dei formulari di accompagnamento ed i relativi pesi calcolati mediante applicazione del prezzo unitario riportato nell'offerta.

La suddetta rendicontazione sarà sottoposta alla verifica da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, con la redazione del verbale di accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il corrispettivo sarà pagato dal Comune all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello di invio della relativa fattura elettronica al protocollo comunale, la quale potrà essere emessa dopo la redazione da parte del Rup del certificato di pagamento, ai sensi art. 113 bis del d. lgs. 50/2016, a sua volta successivo al verbale di accertamento delle prestazioni rese da parte del DEC e all'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'appaltatore regolare.

La fattura redatta secondo le norme fiscali in vigore sarà intestata a: *“Comune di Giugliano in Campania - C.F. 80049220637 - QEJBCI - c.so Campano 200– 80014 Giugliano in Campania”* e riporterà il Codice Unico di Gara (C.I.G.) come indicato nel bando di gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi dell'art.3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 - saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati

Nella fattura saranno indicati i dati caratterizzanti ciascun conferimento ( estremi FIR di conferimento con il quantitativo complessivo conferito e prezzo unitario offerto )

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, le fatture devono riportare la ritenuta dello 0,50 per cento trattenuta dall'Ente : << 5.....*Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva* >>.

La presentazione di fatture non conformi a quanto innanzi saranno rigettate, i termini di pagamento saranno interrotti ed inizieranno nuovamente a decorrere a seguito del rinvio della fattura conforme.

La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo generale dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.

Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Comune, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento è, comunque, subordinato alla stipulazione del contratto (ovvero alla consegna sotto riserva se il contratto non è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione).

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Dal pagamento del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempimenti formalmente contestate a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.

Non sono previste anticipazioni del canone contrattuale.

#### **ART.15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'Appaltatore si impegna ad accettare e dare applicazione a tutte le disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali dell'economia legale sottoscritto tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli in data 02.08.19, nonché alle specifiche clausole riportate nell'allegato a cui il Comune di Giugliano in Campania ha aderito con Delibera di G.C. n.102 del 02.09.19 e consultabile sul sito dell'Ente, come da dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta

#### **ART. 16 - TRACCIABILITÀ**

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, e ss.mm.ii., di cui al D.L. n.187/2010. In particolare:

1. di impegnarsi ad accendere un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e a comunicare gli estremi identificativi dello stesso, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dall'accensione oppure
2. di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente bancario/postale già esistente entro sette giorni dalla prima utilizzazione dello stesso in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

#### **ART.17 - CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 93 e 103 del D. Lgs n. 50/2016 deve essere presentata in sede di offerta una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione.

La cauzione provvisoria rilasciata da uno dei soggetti abilitati, deve contenere:

- 1.La validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- 2.La espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale nella sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 3.La specifica dichiarazione dell'esistenza, in capo a chi sottoscrive la garanzia fideiussoria, di eventuali appendici, del potere di firma ad impegnare il soggetto fideiussore.
- 4.L'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per l'ulteriore periodo indicato nel disciplinare di gara nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, da impegno espresso del soggetto fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, da parte del concorrente, di una fideiussione relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune e valida per tutto il periodo di esecuzione del presente appalto.

Alla ditta aggiudicataria la cauzione provvisoria sarà svincolata alla sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

#### **ART.18 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 c. 2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa quanto segue:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ovvero:

- 1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- 4) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 6) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- 7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;
- 8) Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa quanto segue :
  - in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
  - in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa

raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegnerà una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

**La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.**

## **ART.19 – STIPULA DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante procede a stipulare il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria della gara secondo i tempi e le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016. La ditta aggiudicataria deve presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dall'invito della Stazione Appaltante, comunicato tramite pec. In caso di mancata stipula del contratto da parte dell'appaltatore entro il termine suddetto, a seguito di diffida con termine ultimo di giorni cinque, la Stazione Appaltante ha la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, ovvero di procedere al nuovo appalto a spese dell'Appaltatore stesso. In entrambi i casi la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria dall'Appaltatore è incamerata dalla Stazione Appaltante.

Prima della stipula, a pena di decadenza, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la garanzia di cui all'art. 18.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

## **ART.20 – CESSIONE CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

E' espressamente vietato il sub-appalto del contratto

## **ART.21 - CESSIONI DI CREDITO**

L'Appaltatore nel caso in cui voglia avvalersi della cessione dei crediti derivanti dal contratto è obbligato a cedere gli stessi esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'atto di cessione dovrà essere stipulato in forma pubblica o sotto forma di scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato all'Ente per la presa d'atto. Resta fermo la facoltà dell'Ente di esercitare le eccezioni previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs- 50/2016.

## **ART.22 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale.

Sono parte integrante del contratto, il bando, il disciplinare, il capitolato speciale, l'offerta economica, la garanzia fideiussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dai documenti di gara.

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di registrazione del contratto, i bolli, i diritti di rogito e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all'appalto da versarsi prima della stipula del contratto secondo le modalità indicate dal Servizio contratti.

## **ART.23 - REVISIONE DEI PREZZI**

Data la natura del servizio oggetto del presente appalto, la stazione appaltante non riconosce clausole di revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, né qualsivoglia forma di adeguamento periodico dei prezzi.

## **ART.24- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere risolto, in danno dell'impresa, con avviso a mezzo pec o di raccomandata con ricevuta di ritorno e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- nel caso di reiterata sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore;
- scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- cessione del servizio in subappalto;
- cessione del contratto a terzi;
- quando la Ditta non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio.
- sospensione arbitraria per tre giorni consecutivi durante l'affidamento del servizio;
- assicurazioni obbligatorie del personale;
- per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico - ambientali sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia igienico - ambientale;
- non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto;
- per inadempienza alla richiesta scritta di esecuzione del servizio conforme alle disposizioni del presente capitolato entro 15 giorni naturali dalla richiesta;
- per l'accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale in un periodo massimo di mesi tre;
- nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/16;

Nei casi contemplati nel precedente elenco, la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

In caso di risoluzione del contratto l'Ente può provvedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore per i maggiori costi sostenuti per garantire la continuità del servizio, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che nulla sia più dovuto all'appaltatore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, in presenza di giustificati motivi oggettivi, il Comune ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi a mezzo pec o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un (1) mese prima dello scioglimento del rapporto contrattuale, e senza previsione di corrispettivi o indennità.

La risoluzione del contratto sarà pronunciata dall'Ente appaltante e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno



## **ART. 25 - SICUREZZA SUL LAVORO E D.U.V.R.I.**

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. n. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Per il presente appalto non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che va comunque esaminato all'interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

## **ART.26 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto e della disciplina dei propri dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete, inoltre, all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare apposita appendice alla propria polizza aziendale di responsabilità civile verso terzi (RCT) pari a 5.000.000 € come da art. 103 del d. lgs. 50/2016, l'Appaltatore dovrà, pertanto, fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile prima della stipula del contratto.

Ai sensi del D.Lgs.81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.

L'Appaltatore dovrà, quindi, rispettare quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo, e metterne copia a disposizione del Comune.

## **ART.27 - VIGILANZA E CONTROLLO**

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

## **ART.28 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, e si procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e dai necessari controlli sanitari.

## **ART.29 – PENALITÀ**

In caso di inadempimento nell'espletamento del servizio ed agli obblighi contrattuali assunti, o in caso di inottemperanza alle disposizioni dell'ufficio del DEC, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito all'infrazione contestatagli, sarà passibile a titolo di penale, della sanzione pecuniaria riportata nella seguente tabella:

In caso di mancata accettazione dei conferimenti, rifiuto di accettazione, chiusura impianto o impedimenti di qualsiasi natura che ostacola l'esito del servizio.	€ 2.000,00 per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo del 1% dell'importo contrattuale
---	---



In caso di inadempimento dei punti a. - b. - c. dell'art. 5 del Capitolato nei termini stabiliti dal DEC.	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo del 1% importo contrattuale
Per ritardo nell'espletamento del servizio rispetto agli orari previsti nel Capitolato e/o con quanto concordato con il DEC per ciascuna tipologia di attività.	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo del 1% dell'importo contrattuale
Per ritardo nella presentazione della documentazione a supporto richiesta dal Direttore di Esecuzione del Contratto	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo del 1% dell'importo contrattuale
Per la mancata effettuazione della doppia pesata	€ 1.000,00 per ogni inadempienza
Per ritardo nella rendicontazione (report) dei dati richiesti con la tempistica prevista all'art. 5 del Capitolato d'Appalto	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo del 1% dell'importo contrattuale
In caso di inadempimento all'art. 6 del Capitolato	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo del 1% dell'importo contrattuale
In caso di inadempimento a seguito dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2 Capitolato, ivi compreso l'inadempimento alla consegna della garanzia definitiva	€ 2.000,00 per ogni inadempienza
In caso di inadempimenti - agli atti di gara, bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto, ed agli obblighi contrattuali assunti, o in caso di inottemperanza alle disposizioni dell'ufficio e/o ordini di servizio, anche necessari ai fini del controllo e vigilanza	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo del 1% dell'importo contrattuale, o in subordine per ogni inadempienza

La sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del DEC.

L'Appaltatore avrà 10 ( dieci ) giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Il procedimento si concluderà con Determina Dirigenziale e l'importo delle relative sanzioni pecuniarie saranno trattenute dalle somme dovute.

Il ripetersi per 6 ( sei ) volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione definitiva.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che, comunque, andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

### **ART.30 - SEDI E RECAPITI**

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, e-mail, pec.

### **ART.31 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notificherà il nominativo del soggetto in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, Responsabile del Contratto (di seguito solo Responsabile), al quale competerà la responsabilità della conduzione del servizio nonché la responsabilità delle comunicazioni con il Direttore di Esecuzione del Contratto. Il Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Impianto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell'appaltatore.

Il Responsabile darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione dei servizi e controllerà che le prestazioni siano esattamente adempite rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale adottando ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

## **ART.32 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie contrattuali che non trovano risoluzione con le transazioni previste agli art. 206 e 208 del D. Lgs. 50/2016 sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Napoli Nord con esclusione della competenza arbitrale.

In alternativa al contenzioso, ai sensi dell’art. 26 del regolamento n.7/10 di attuazione della L.R. n. 3/07 di disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, si potrà ricorrere ad un preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione, facendo ricorso ad un Conciliatore, estratto a sorte tra gli iscritti alla lista dei conciliatori tenuta dall’Ufficio di Conciliazione presso l’Osservatorio regionale appalti.

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Napoli Nord.

A tal fine l’Appaltatore fissa il domicilio legale per ogni comunicazione e/o notificazione inerente il servizio presso la sede dei propri uffici.

In mancanza ogni comunicazione e/o notifica sarà depositata presso il Servizio Igiene Urbana a disposizione dell’Appaltatore.

## **ART. 33 – OSSERVANZA DI LEGGI – DECRETI – ORDINANZE**

Per quant’altro non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle vigenti norme che disciplinano la materia :

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei Contratti*”
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- le norme del codice civile;
- D.lgs. 152/2006 e T.U.L.P.

## **ART.34 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il Comune notificherà all’Impresa tutti gli atti ed altri provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.

Per quanto non previsto nel presente capitolato s’intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

## **ART.35 - APPROVAZIONE DI CLAUSOLE**

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 – Condizioni generali di contratto – del Codice Civile, sono specificatamente approvate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti.

## **ART.36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L’Appaltatore sarà responsabile del trattamento dei dati personali che al medesimo saranno affidati per l’esecuzione del servizio oggetto di appalto.

L’appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alla normativa vigente ed alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante e si impegnerà, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

## **ART.37– INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY**

In ossequio a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25/05/18 (in sostituzione del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), si informa che i dati personali richiesti sono obbligatori a pena di non ammissione alla procedura.

L’interessato può far valere nei confronti della stazione appaltante i diritti di cui al capo III art. 12 e seguenti 7 del citato regolamento di protezione dei dati personali, contattando il responsabile del trattamento.

Con l'aggiudicazione della presente procedura, l'Appaltatore assumerà la qualifica di "responsabile" del trattamento dei dati che l'Amministrazione gli dovesse conferire per l'espletamento del servizio. In tale veste si impegna formalmente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno dalla stessa nominati incaricati del trattamento, la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto del contratto di appalto, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse del Ministero che degli interessati.

A tal fine sarà richiesto a tutte le persone coinvolte nella esecuzione del contratto di sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad adottare le misure organizzative di cui al regolamento di protezione dei dati personali, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

L'Appaltatore si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto del Comune nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Vincenzo Brasiello